

Spett.le  
Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali  
Dipartimento delle politiche europee internazionali e dello sviluppo rurale (DIPEISR)

Spett.le  
Ministero della Transizione Ecologica, Direzione Generale Valutazioni Ambientali

In risposta alla comunicazione di avvio della consultazione pubblica, in allegato si trasmette ns. prot. S 642/R contenente alcune osservazioni al documento di Piano Strategico Nazionale PAC.

E' gradita l'occasione per porgere cordiali saluti.

La Segreteria CIC

--  
Segreteria CIC

Consorzio Italiano Compostatori  
Via Boncompagni, 93  
00187 Roma  
Tel. 06-68584295  
Tel. 0363-301503  
Mail [cic@compost.it](mailto:cic@compost.it)

"In ottemperanza con il nuovo Regolamento Europeo GDPR n. 679/2016, le informazioni contenute in questo messaggio sono riservate e confidenziali. Il loro utilizzo è consentito esclusivamente al destinatario del messaggio, per le finalità indicate nel messaggio stesso. Qualora Lei non fosse la persona a cui il presente messaggio è destinato, La invitiamo ad eliminarlo dal Suo Sistema ed a distruggere le varie copie o stampe, dandocene gentilmente comunicazione. Ogni utilizzo improprio è contrario ai principi del nuovo Regolamento Europeo GDPR n. 679/2016. Consorzio Italiano Compostatori, P.IVA 01813631205, opera in conformità al nuovo Regolamento Europeo GDPR n. 679/2016. Per qualsiasi informazione a riguardo si prega di contattarci all'indirizzo mail [cic@compost.it](mailto:cic@compost.it)".

Vi informiamo che i Vostri dati personali, già a noi rilasciati o che vorrete comunicarci, sono e saranno da noi trattati e conservati secondo principi di correttezza, liceità e trasparenza, tutelando i Vostri diritti, per le finalità e con le modalità descritte nell'Informativa estesa del Titolare del trattamento "Consorzio Italiano Compostatori", già in vostro possesso e/o consultabile dietro richiesta e/o prima della sottoscrizione del contratto.



## CONSORZIO ITALIANO COMPOSTATORI

Spett. Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali  
Dipartimento delle politiche europee internazionali e dello sviluppo rurale (DIPEISR)  
Via XX Settembre, 20 - 00187 - Roma

[dipei.dipartimento@pec.politicheagricole.gov.it](mailto:dipei.dipartimento@pec.politicheagricole.gov.it)

Ministero della Transizione Ecologica, Direzione Generale Valutazioni Ambientali  
Via Cristoforo Colombo, 44 - 00147 Roma

[va@pec.mite.gov.it](mailto:va@pec.mite.gov.it)

Roma, 3 Novembre 2022  
Prot. n° S 642/R

Oggetto: **Osservazioni al Piano Strategico Nazionale PAC**

Con la presente, in risposta alla comunicazione di avvio della consultazione pubblica, si trasmettono di seguito alcune osservazioni al documento di Piano Strategico Nazionale PAC, nella versione scaricabile all'indirizzo <https://www.reterurale.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/24037>.

Le osservazioni al Piano Strategico Nazionale PAC di seguito riportate si concentrano in particolare sull'incompatibilità di alcune delle misure di sostegno previste (in specifiche regioni o su tutto il territorio nazionale) con l'applicazione di fertilizzanti contenenti fanghi o di fertilizzanti diversi da quelli conformi al Regolamento (UE) 2019/1009.

Si evidenziano innanzitutto le parti del Piano interessate alle limitazioni di interesse delle aziende che rappresentiamo, che trasformano scarti organici mediante processi biologici di digestione anaerobica e compostaggio in Ammendante Compostato Verde, Ammendante Compostato Misto, Ammendante Compostato con fanghi e Ammendante Compostato da Filiera Agroalimentare.

- 1) In diverse parti del Piano si prevedono limitazioni che prevedono congiuntamente il divieto di utilizzo diretto di fanghi e di altri rifiuti recuperati in operazioni R10, e l'obbligo di limitare l'utilizzo di fertilizzanti ai soli prodotti riconosciuti ai sensi del Regolamento (UE) 2019/1009. In particolare, i punti specifici in cui tali limitazioni sono presenti sono:
  - a pag. 997, relativamente all' SRA02 - ACA 2 "impegni specifici uso sostenibile dell'acqua nella tabella relativa agli altri impegni", per la regione Veneto si prevede: "Non usare direttamente fanghi ex Dlgs n. 99/1992 e ogni altro rifiuto recuperato in operazioni R10 ai sensi della Parte IV del D. Lgs n. 152/2006 e **limite all'uso dei soli fertilizzanti riconosciuti ai sensi del reg EU 1009/2019.**"
  - a pag. 1019 e pag. 1020, relativamente agli impegni ulteriori relativi ai sostegni per l'adozione di tecniche "No Tillage" e "Minimum Tillage", gli impegni I3.1.5 e I3.2.4 recitano: "Divieto di utilizzo di fanghi in agricoltura e di ogni altro rifiuto recuperato in operazioni R10 ai sensi della Parte IV del D. Lgs. n. 152/2006 e **uso esclusivo dei fertilizzanti riconosciuti ai sensi del regolamento (UE) 2019/1009**";



## CONSORZIO ITALIANO COMPOSTATORI

- a pag. 1081, relativamente agli altri impegni connessi con l'azione 6.2 (Bulatura), per il Veneto si legge: "Non usare direttamente fanghi ex Dlgs n. 99/1992 e ogni altro rifiuto recuperato in operazioni R10 ai sensi della Parte IV del D. Lgs n. 152/2006 e **limite all'uso dei soli fertilizzanti riconosciuti ai sensi del reg EU 1009/2019**";
  - a pag. 1250, relativamente all' SRA13 - ACA13 "impegni specifici per la riduzione delle emissioni di ammoniaca di origine zootecnica e agricola", l'impegno I1.03 dell'azione 13.1 e l'impegno I2.03 dell'azione 13.2 stabiliscono: "Divieto di utilizzo di fanghi in agricoltura e di ogni altro rifiuto recuperato in operazioni R10 ai sensi della parte IV del D.Lgs 152/2006 e **uso esclusivo dei fertilizzanti riconosciuti ai sensi del regolamento (UE) 2019/1009**";
  - a pag. 1285, relativamente agli altri impegni nell'ambito dell'SRA14 - ACA14 "allevatori custodi dell'agrobiodiversità" per il Veneto si prevede "Ix1 non usare direttamente fanghi ex Dlgs ogni altro rifiuto recuperato in operazioni R10 della parte IV del D. Lgs n. 152/2006 e **limite soli fertilizzanti riconosciuti ai sensi del reg. 1009/2019**";
  - a pag. 1331 il Veneto ribadisce nella tabella "Ix2 non usare direttamente fanghi ex Dlgs n. 99/1992 e ogni altro rifiuto recuperato in operazioni R10 ai sensi della Parte IV del D. Lgs n. 152/2006 e **limite all'uso dei soli fertilizzanti riconosciuti ai sensi del reg EU 1009/2019**";
  - a pag. 1370, relativamente all'SRA16 - ACA16 "conservazione agrobiodiversità - banche del germoplasma", tra gli ulteriori impegni previsti dal Veneto si include "iii. non usare direttamente fanghi ex Dlgs n. 99/1992 e ogni altro rifiuto recuperato in operazioni R10 ai sensi della parte IV del D. Lgs n. 152/2006 e **limite all'uso dei soli fertilizzanti riconosciuti ai sensi del Reg. EU 1009/2019**";
  - a pag. 1437 e a pag. 1451, relativamente all'SRA19 - ACA19 "riduzione impiego fitofarmaci", per il Veneto si prevede "Non usare direttamente fanghi ex Dlgs n. 99/1992 e ogni altro rifiuto recuperato in operazioni R10 ai sensi della Parte IV del D. Lgs n. 152/2006 e **limite all'uso dei soli fertilizzanti riconosciuti ai sensi del Reg. UE 1009/2019**";
  - a pag. 1506-1507, relativamente all'SRA21 - ACA21 "impegni specifici di gestione dei residui", tra gli impegni si prevede "IO.2 divieto di utilizzo dei fanghi in agricoltura e di ogni altro rifiuto recuperato in operazioni R10 ai sensi della Parte IV del D. Lgs n. 152/2006 e **uso esclusivo dei fertilizzanti riconosciuti ai sensi del regolamento (UE) 2019/1009**".
- 2) Vi sono poi alcune parti del Piano che pongono una espressa inibizione all'impiego di fertilizzanti prodotti a partire da matrici non previste dal Regolamento (UE) 2019/1009. In particolare:
- A pag. 1477-1478, in relazione all'SRA20 - ACA20 "impegni specifici uso sostenibile dei nutrienti", l'impegno I05 prevede "Divieto di utilizzo di fanghi in agricoltura e di ogni altro rifiuto recuperato in operazioni R10 ai sensi della Parte IV del D. Lgs n. 152/2006 e **divieto di utilizzo dei fertilizzanti organici le cui matrici costituenti non sono ricomprese tra quelle definite ai sensi del regolamento (UE) 2019/1009**;
  - A pag. 1482, relativamente all'SRA 20, per la regione Veneto si stabiliscono tra gli ulteriori impegni:
    - "R/IM02 - divieto di utilizzo di fanghi in agricoltura e di ogni altro rifiuto recuperato in operazioni R10 ai sensi della Parte IV del D. Lgs n. 152/2006 e **divieto di utilizzo dei fertilizzanti organici le cui matrici costituenti non sono ricomprese tra quelle definite ai sensi del regolamento (UE) 2019/1009**;
    - R/IM03 - sulla SOI **utilizzare solo fertilizzanti riconosciuti dal Reg. 2019/1009/UE** o effluenti e/o assimilati riconosciuti dal DM 25/02/2016;



## CONSORZIO ITALIANO COMPOSTATORI

- 3) In alcuni parti del Piano si pone una inibizione all'impiego di fertilizzanti costituiti dagli "ammendanti compostati misti che includono fanghi":
- a pag. 1048, in relazione all'SRA04 - ACA4 "apporto di sostanza organica nei suoli", tra gli impegni si cita, nell'I01: **"Sono esclusi gli ammendanti compostati misti che includono la componente fanghi nella matrice della composizione"**;
  - A pag. 1225-1226, relativamente all'SRAT\_M10.1.B\_SIC "Transizione – Metodi di gestione delle aziende eco-sostenibili", nei casi di impianti arborei si prevedono apporti al terreno di ammendanti organici naturali (compost). A tal fine i beneficiari dovranno impegnarsi ad apportare al terreno una quantità media annua di 1,0 tonnellata/ettaro di compost di qualità (ammendante compostato verde e/o ammendante compostato misto come definiti dal D.L. 217/06) **con esclusione di quelli che contengono fanghi.**

Per le motivazioni di seguito riportate, tutte le summenzionate parti del Piano sono, a giudizio dello scrivente Consorzio, non coerenti con gli obiettivi e il campo di applicazione del Piano Strategico Nazionale PAC, nonché con la normativa nazionale e comunitaria.

Il Piano deve prevedere misure che tengano conto di Obiettivi Generali - tra i quali anche l'Obiettivo 2, Ambiente e Clima - ma non può assurgere a norma ambientale di fatto; le condizionalità e gli impegni previsti, pertanto, devono prevedere il rispetto delle norme applicabili, e non crearne di nuove o stabilire applicazioni discriminatorie.

In tal senso, ricordiamo che tra le norme applicabili citate nel Piano vi sono il D.lgs 75/2010 (Riordino e revisione della disciplina in materia di fertilizzanti); l'applicazione di fertilizzanti prodotti ai sensi di tale norma (emanata tra l'altro su proposta del Ministro delle Politiche Agricole, di concerto con ministeri tra i quali il Ministero dell'Ambiente) non può essere trattata in modo discriminatorio rispetto al Regolamento (UE) 2019/1009 (che stabilisce norme relativa alla messa a disposizione sul mercato di prodotti fertilizzanti dell'UE).

Per quanto riguarda le limitazioni poste all'utilizzo di fanghi e di fertilizzanti contenenti fanghi, tali limitazioni appaiono in contrasto con il "Rapporto di Valutazione Ambientale Strategica per il Piano Strategico Nazionale della Politica Agricola Comune 2023-2027" che, al paragrafo 7.3.4.1.4 (Le misure di circolarità per la bioeconomia rigenerativa della filiera agroalimentare) qualifica tali biomasse come fonti di sostanza organica e nutrienti, censurando solo le pratiche di impiego dei fanghi in agricoltura che assumono i connotati di uno smaltimento piuttosto che di un vero e proprio riutilizzo in linea con i principi dell'economia circolare. Soppesando opportunità e problematiche, il rapporto conclude quindi: "A tale riguardo, quindi, appare sempre più urgente l'implementazione di strategie sostenibili di gestione dei fanghi di depurazione, che includano anche l'implementazione di processi innovativi in grado di favorire la valorizzazione in agricoltura dell'elevato contenuto di carbonio, elementi nutrienti (principalmente azoto e fosforo) ed energia".

Fatte tali necessarie premesse generali, si portano di seguito controdeduzioni specifiche relative alle parti del Piano citate.

Per quanto riguarda le parti del Piano raggruppate nel punto 1 (utilizzo esclusivo di fertilizzanti a norma di Regolamento (UE) 2019/1009), si contestano tali limitazioni in quanto:

- Il Regolamento (UE) 2019/1009 non qualifica necessariamente fertilizzanti che possiedono caratteristiche ambientali migliorative rispetto a fertilizzanti disciplinati dalla normativa nazionale
- Il citato Regolamento (UE) 2019/1009, nel considerato numero 5, afferma che lo stesso non osta alla messa a disposizione di concimi non armonizzati sul mercato interno conformemente al diritto



## CONSORZIO ITALIANO COMPOSTATORI

- nazionale; considerando inoltre il carattere decisamente locale di taluni prodotti (e gli ammendanti compostati sono tra questi) questa possibilità andrebbe mantenuta;
- le FAQ al Regolamento successivamente pubblicate chiariscono altresì che la produzione di fertilizzanti dell'UE garantisce solo la libera circolazione di tali fertilizzanti in tutto il mercato comunitario, lasciando libertà di stabilire norme nazionali per la libera circolazione all'interno dei singoli Paesi membri di fertilizzanti disciplinati da norme nazionali. Vista la competenza in materia ambientale dell'Unione Europea, tali considerazioni possono assicurare sulle analoghe garanzie ambientali sul territorio nazionale dei fertilizzanti a marchio UE e dei fertilizzanti nazionali
  - Analizzando in chiave di sostenibilità ambientale la limitazione posta del Piano, si fa presente che una possibile conseguenza potrebbe essere quella di indurre i beneficiari dei regimi di sostegno della PAC a prediligere fertilizzanti prodotti in altri paesi UE rispetto alla valorizzazione di quelli prodotti a partire da risorse locali e in base a norme nazionali, con maggiore aggravio di emissioni associate ai trasporti a lunga distanza
  - Per quanto riguarda le limitazioni specifiche associate alle singole regioni, si fa presente che quelle stabilite per la regione Veneto sono in parziale contraddizione con la normativa regionale (DGR 813/2021 "Quarto Programma d'Azione per le zone vulnerabili ai nitrati di origine agricola", così come modificata dal DGR 988/2022 "Approvazione dell'Aggiornamento del Piano regionale di gestione dei rifiuti urbani e speciali") che, avendo in un primo tempo introdotto nel IV Programma d'azione Nitrati l'incompatibilità dell'applicazione di taluni fertilizzanti con il percepimento dei sostegni della PAC, successivamente ha provveduto a introdurre sostanziali deroghe a tali prescrizioni.

Per quanto riguarda le parti del Piano raggruppate nel punto 2 (inibizione all'impiego di fertilizzanti prodotti a partire da matrici non previste dal Regolamento (UE) 2019/1009), si fa presente che tale limitazione non si limita a stabilire quali siano le tipologie di fertilizzanti prodotti a norma di legge utilizzabili, ma si spinge impropriamente a creare una ulteriore fattispecie, costituita da fertilizzanti prodotti in base a norme nazionali ma con le matrici ammesse dal Regolamento europeo.

Si stigmatizza inoltre il fatto che le limitazioni stabilite sono basate non già sulle proprietà funzionali dei fertilizzanti (ammendanti, correttive, concimanti, ecc...) ma su supposte, e in ogni caso non argomentate, problematiche a carico degli ingredienti utilizzati per produrre tali fertilizzanti, nonostante questi siano prodotti in base a norme di legge.

Per quanto riguarda le parti del Piano raggruppate nel punto 3 (inibizione all'impiego di fertilizzanti costituiti dagli "ammendanti compostati misti che includono fanghi") si fa innanzitutto presente che la citata fattispecie di "ammendanti compostati misti" già non prevede l'impiego dei fanghi, che invece sono ammessi dal D.lgs 75/2010 allegato 2 per la produzione degli "ammendanti compostati con fanghi". Fatta questa doverosa premessa, si contesta l'eventuale esclusione dai regimi di sostegno degli ammendanti compostati con fanghi per le ragioni già illustrate; tali ammendanti, dalle caratteristiche funzionali del tutto simili agli altri ammendanti compostati, sono stati introdotti nella normativa nazionale avendo preso in considerazione le caratteristiche delle matrici ammesse (fanghi e altre biomasse), dei benefici garantiti dai processi di trasformazione (il compostaggio è un processo che garantisce l'igienizzazione dei rifiuti trattati, la loro stabilizzazione e, non da ultimo, la riduzione di parte dei contaminanti organici persistenti potenzialmente presenti) e stabilendo caratteristiche di prodotto attraverso opportuni parametri e relativi limiti.



## CONSORZIO ITALIANO COMPOSTATORI

Per le motivazioni espresse e, non ultimo, anche in considerazione delle positive valutazioni sul ruolo degli ammendanti prodotti dal compostaggio delle biomasse contenute nel Rapporto di Valutazione Ambientale Strategica, si chiede di emendare opportunamente il Piano Strategico Nazionale PAC nelle parti citate (e in ogni altra parte non citata):

- rimuovendo i vincoli di utilizzo dei soli fertilizzanti conformi al Regolamento (UE) 2019/1009
- assicurando la piena inclusione dei fertilizzanti prodotti a partire da biomasse che includono i fanghi, con specifico riferimento all'Ammendante Compostato con Fanghi e all'Ammendante Compostato da Filiera Agroalimentare disciplinato dal D.lgs 75/2010 ss.mm.ii.
- ripristinando l'ammissibilità dell'applicazione di ammendanti con fanghi prodotti da un processo biologico e regolarmente registrati tra i fertilizzanti ammessi dalla norma nazionale (D.lgs 75/2010 ss.mm.ii).

Nello spirito di contribuire al superamento della diffidenza nei confronti degli ammendanti compostati prodotti a partire da matrici che includono i fanghi di depurazione delle acque reflue, si porta infine all'attenzione del Ministero che il CIC sta lavorando all'aggiornamento del proprio marchio "Compost di qualità CIC", che vedrà per questa categoria di ammendanti l'introduzione di requisiti e specifiche più stringenti rispetto alla normativa nazionale, a ulteriore garanzia degli utilizzatori finali.

Con l'occasione porgiamo cordiali saluti,

Il Coordinatore del Comitato Tecnico

Alberto Confalonieri

Il Direttore Generale

Massimo Centemero